

Informativa per la clientela di studio

N. 174 del 18.12.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Interessi legali ridotti dal 2014

Dal 1° gennaio 2014 cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali. Con un decreto del 12 dicembre firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre, il **tasso passa, infatti, dall'attuale 2,5% all'1%.**

Premessa

Il Fisco ha ridotto di un punto e mezzo la misura degli interessi legali:

⇒ dal **1° gennaio 2014** gli interessi diminuiscono dal **2,5% all'1%.**

La riduzione è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 292 del 13 dicembre 2013.

Osserva - La variazione arriva dal Ministero dell'Economia in quanto il Codice civile (articolo 1284, comma 1) ha assegnato al Mef il compito di intervenire e modificare il saggio di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

La correzione, quindi, non **è automatica, ma ha come presupposto il cambiamento di tali dati di riferimento.**

Decorrenza

Come sopra esposto la nuova misura di interessi legali si applica a partire dal:

⇒ **1 gennaio 2014.**

Fino al 31.12.2013 rimarrà in vigore il tasso dell'2,5% stabilito per il 2012 e 2013 dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2011.

TASSO INTERESSI LEGALI	
FINO AL 31.12.2009	3%
DAL 1.1.2010 AL 31.12.2010	1%
DAL 1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%
DAL 1.1.2012 al 31.12.2013	2,5%
DAL 1.1.2014	1%

Ravvedimento

La novità della modifica degli interessi legali ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale, tra cui:

⇒ la **modifica degli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.**

Come noto i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono avvalersi:

- ✓ del **ravvedimento "brevissimo"**, cioè entro i 15 giorni successivi alla scadenza; con sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo;
- ✓ del **ravvedimento "breve"**, cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza; con sanzione: del 3%;
- ✓ del **ravvedimento "lungo"**, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione con sanzione del 3,75%.

In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare anche l'interesse legale, che secondo quanto sopra esposto sarà pari a:

- ✓ **2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013;**
- ✓ **1% annuo dal 1° gennaio 2014.**

Esempio - Un contribuente omette il versamento dell'acconto Iva in scadenza il 27 dicembre 2013 per l'importo di 10.000 euro.

Il versamento viene effettuato in ritardo il 20 marzo 2014, avvalendosi del ravvedimento lungo. In questo caso la sanzione del 30% si riduce a un ottavo del minimo, cioè al 3,75 per cento.

Sono anche dovuti gli interessi legali:

- ✓ del 2,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2013
- ✓ dell'1% dal 1° gennaio 2014, fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento.

Il calcolo degli interessi è quindi il seguente:

- ✓ 2,74 euro, per i 4 giorni di ritardo, dal 27 dicembre al 31 dicembre 2013, con il tasso del 2,5% annuo;
- ✓ 21,64 euro, per i 79 giorni di ritardo, dal 1° gennaio 2014 fino al 20 marzo 2014, con il tasso dell'1% annuo;
- ✓ in totale, dunque, 24,38 euro di interessi.

Agli interessi, dovrà aggiungere l'importo di 10.000 euro, più la sanzione di 375 euro, in totale 10.399,38 euro (acconto Iva 10.000 euro, più 375 di sanzione, più 24,38 di interessi).

Rimborsi o pagamenti	Misure vigenti
Interessi legali	▪ 2,5% dal 1° 2012 ▪ 1% dal 1° gennaio 2014
Tasse e imposte indirette dovute all'erario (per ogni semestre compiuto)	1% semestrale dal 1° gennaio 2010
Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all'erario (a decorrere dalla data della domanda di rimborso)	1% semestrale dal 1° gennaio 2010
Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)	▪ 2% annuo ▪ 1% semestrale dal 1° gennaio 2010
Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo trimestre successivo alla	▪ 2% annuo

presentazione della dichiarazione)	▪ 1% semestrale dal 1° gennaio 2010
Rimborsi Iva	2% annuo dal 1° gennaio 2010
Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza)	4% annuo dal 1° ottobre 2009
Dilazione di pagamento di imposte	4,5% annuo dal 1° ottobre 2009
Sospensione della riscossione	4,5% annuo dal 1° ottobre 2009
Pagamenti a rate di Iva, Unico e 730	4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009, Unico 2009 compreso
Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010
Imposte di successione e donazione	3% annuo a scalare per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010
Rimborso dell'imposta di successione, ipotecaria e catastale	1% per ogni semestre compiuto dal 1° gennaio 2010
Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap	3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
Somme dovute in seguito alla rinuncia all'impugnazione dell'accertamento versate nei termini	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010
Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010
Tasse sulle concessioni governative e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010
Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010
Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010

Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali	2,5%per ogni semestre compiuto
---	--------------------------------

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....